



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Servizio Tematiche Ambientali
Per informazioni rivolgersi a:
Arch. Giuseppe Sanguedolce
tel. 0331/562067-59 fax 0331/537100

Prot. n.9469
Via Pec
dafsrl@pec.it

Busto Garolfo, li 10.06.2016

Spett.le ditta
DAF S.r.l.
Via Pantano 2
20122 Milano

Oggetto: Comunicazione Avvio del Procedimento per diniego del rinnovo della Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2007, sottoscritta tra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF S.r.l., in data 26.04.2007, per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area Ex Cava Bastio Cardani.

Premesso che:

In data 30/01/2007 il Consiglio Comunale di Busto Garolfo approvava Convenzione di cui all'oggetto; l'art. 4 della stessa Convenzione prescriveva alla ditta DAF S.r.l. di operare secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 48/07 e che il ripristino ambientale avvenisse entro anni 10 dal rilascio dell'autorizzazione 48/07, ovvero entro il 09/02/2017 (vedi Disposizioni di cui alla pag. 6 della Autorizzazione Provinciale n. 48/07).

In data 26/04/2007 è stata sottoscritta Convenzione fra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF Srl, per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area ex cava Bastio Cardani ed in esecuzione alla stessa veniva depositata Polizza Fideiussoria a favore di questa A.C. per l'importo di € 284.185,00.

In data 01/10/2014 la Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, rilasciava Autorizzazione Dirigenziale n. 9688/14, avente come oggetto “ Approvazione di variante dell'Autorizzazione 48/07”: alla pagina 5, dell' Autorizzazione stessa, venivano esposte le varianti strutturali e gestionali all'impianto.

Tutto ciò premesso e richiamato:

Preso atto che in data 12.05.2016, al ns. prot. n. 7435, è stata presentata dalla ditta DAF S.r.l. istanza di rinnovo della Convenzione in oggetto, con indicate le motivazioni che qui vengono richiamate.

Rilevato che la suddetta istanza è stata anche presentata per gli effetti di cui al punto 2 dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 9688/2014 dell'01.10.2014 (Variante all'Autorizzazione Dirigenziale n. 48/07 del 19.02.2007 della Provincia di Milano), laddove si prevede che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa (09.02.2017).

Vista la successiva nota pervenuta al protocollo comunale al n. 8357 in data 26.05.2016, con la quale la ditta DAF S.r.l. richiede lo svincolo della polizza fideiussoria sopra richiamata "in quanto il riempimento della depressione è stato ultimato".

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area LL.PP. in merito all'istanza di rinnovo della Convenzione di cui all'oggetto, datata 07.06.2016.

Visto altresì il parere espresso dal Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio in data 10.06.2016 con il quale lo stesso dichiara che "relativamente alla struttura in questione, l'impianto in oggetto non risulta compatibile con le previsioni del P.G.T. Comunale".

Ai sensi dell'art.8 della legge nr.241/1990 comunico che è stato avviato il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di diniego del rinnovo della Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.01.2007, sottoscritta tra il Comune di Busto Garolfo e la ditta DAF S.r.l., in data 26.04.2007, per la regolamentazione del ripristino e riqualificazione dell'area Ex Cava Bastio Cardani.

A tal fine s'informa che:

- Organo competente per l'adozione del provvedimento è: Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
- Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
- Il termine presumibile di durata del procedimento è di 30 giorni;
- L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione dei documenti e richiederne copia è l'Ufficio Ecologia - Area Lavori Pubblici;
- I contenuti essenziali del provvedimento riguardano le seguenti motivazioni: non è possibile accogliere l'istanza di rinnovo in oggetto specificata in quanto le finalità per le quali sono stati emessi gli Atti Autorizzativi da parte di Provincia di Milano, ora Città Metropolitana di Milano, per i quali è stata sottoscritta la Convenzione in questione, sono state portate a termine. Ne consegue che all'attualità vengono meno i presupposti per l'eventuale proroga o rinnovo della Convenzione in essere nonché della compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con la previsioni del P.G.T. vigente

Entro quindici giorni dal ricevimento della presente è possibile presentare allo scrivente osservazioni o memorie inerenti l'adozione del provvedimento finale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi allo scrivente nei seguenti recapiti:
Area LL.PP. tel. – 0331.562022, 0331.562067.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE